

# **Decreto federale sul finanziamento del censimento della popolazione negli anni 2008–2015**

*Disegno*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 167 della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto l'articolo 14 capoverso 2 della legge del ...<sup>2</sup> sul censimento della popolazione;

visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 2006<sup>3</sup>,

*decreta:*

## **Art. 1**

Per il finanziamento del censimento della popolazione nel periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2015 è approvato un limite di spesa di 69 212 000 franchi.

## **Art. 2**

Per l'incarico conferito a esperti ed esperte esterni all'amministrazione in relazione al censimento della popolazione è approvato un credito d'impegno di 21 533 000 di franchi. Il periodo di credito inizia il 1° gennaio 2008 e dura fino al 31 dicembre 2015.

## **Art. 3**

Il presente decreto non sottostà a referendum.

<sup>1</sup> RS **101**

<sup>2</sup> RS ...; RU ... (FF **2007** 145)

<sup>3</sup> FF **2007** 55

